

SERVIZIO FISCALE

22 Maggio 2020

Alle aziende associate

**CANCELLATI NELLA VERSIONE DEFINITIVA DEL “DECRETO RILANCIO”
GLI AUMENTI DI CAPITALE AGEVOLATI**

Gent.li Associati,

Cancellato dal testo definitivo del D.L. 34/2020, “Decreto Rilancio”, l’art.45-bis della bozza del decreto, che prevedeva la possibilità di deliberare degli aumenti di capitale attraverso una procedura “velocizzata”.

La misura stabiliva che a condizione che in assemblea fosse presente almeno la metà del capitale sociale fosse sufficiente la maggioranza del capitale presente, anche se contrario a quanto previsto nello statuto, per le deliberazioni di:

- aumenti di capitale in denaro/natura;
- esclusione del diritto d’opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrispondesse al valore di mercato delle azioni e ciò fosse confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale (ex art. 2441 comma 4 secondo periodo c.c.);
- attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ex art. 2443 c.c. ai sensi del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni.

Tale deroga, avrebbe avuto un limite di durata, sarebbe scaduta infatti alla data del 31 dicembre 2020 e si sarebbe applicata anche qualora lo statuto avesse previsto quorum deliberativi pari o superiori a quello legale.

Più specificamente, la deroga si sarebbe articolata nei seguenti punti:

- istituto esteso anche alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;
- limite quantitativo degli aumenti da deliberare entro la fine del periodo emergenziale innalzato dal dieci al venti per cento;
- facoltà di avvalersi di questa modalità di aumento con esclusione del diritto di opzione concessa anche in mancanza di espressa clausola statutaria in tal senso;
- termini di convocazione dell’assemblea ridotti della metà.

Sempre il comma 3 snelliva e velocizzava la procedura di aumento di capitale escludendo il diritto d'opzione, in particolare:

- riduzione di un solo giorno del termine minimo per l'esercizio del diritto di opzione, coincidente con quello previsto dall'articolo 72 della direttiva UE 1132/2017 (quattordici giorni);
- eliminazione, per le società con azioni quotate in un mercato regolamentato, dell'obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, consentendo alle società di imporre l'esercizio del diritto di prelazione sull'inoptato direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione, ciò al fine di velocizzare ulteriormente l'esecuzione di un'operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti;
- estensione della particolare ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista dall'ultima frase dell'articolo 2441 del codice civile anche alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, tenuto conto che anche per queste esiste la possibilità di fare riferimento a un prezzo di mercato.

La norma era pensata per agevolare la patrimonializzazione di imprese in difficoltà, attenuando temporaneamente i quorum assembleari che avrebbero potuto costituire un possibile ostacolo alla facilità deliberativa delle assemblee oltreché per velocizzare la procedura nei casi di esclusione del diritto d'opzione, agevolando l'ingresso di investitori terzi che avrebbero potuto aiutare le imprese ad affrontare la difficile congiuntura economica dovuta alla pandemia del Covid-19. Tuttavia nulla di tutto ciò è stato minimamente riportato nel testo finale del Decreto, lasciando per strada quindi una misura che avrebbe certamente recato vantaggio alle imprese italiane senza alcun peso sul bilancio statale.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

